



Studio Scibetta
Consulenza Societaria e Fiscale

www.studioscibetta.com

Piazza G. Mazzini, 27
00195 - Roma

Tel. 06.37.35.07.80 - 06.37.35.07.81

Email: info@studioscibetta.com

PEC: studioscibetta@legalmail.it

NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO

n. 54 del 10 Aprile 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Bilancio 2018: i termini degli adempimenti connessi al procedimento di approvazione del bilancio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l'art. 2364 Codice civile stabilisce che **l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Per i soggetti "solari" **questo significa che l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2018 si dovrà tenere entro il prossimo 30.4.2019**. Nello statuto, peraltro, è **possibile prevedere un termine maggiore**, comunque non superiore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 29.6.2019), **in due ipotesi**: i) società obbligata alla **redazione del bilancio consolidato "ovvero"**; ii) **quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società** (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.). Nel contesto del presente intervento verranno schematizzati **i termini degli adempimenti** (civilistici e fiscali) **connessi al procedimento di approvazione del bilancio**, prendendo come riferimento i casi **in cui l'assemblea di approvazione si tenga**: i) in caso di **termini ordinari, in data 30.4.2019** (120 giorni dal 31.12.2018); ii) in caso di **proroga dei termini, in data 29.6.2019** (180 giorni dal 31.12.2018). E' bene rammentare, infine, che **i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell'assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento**: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata **nel caso di prima convocazione dell'assemblea entro il 30.4.2019** (ovvero 29.06.2019), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l'effetto che il bilancio dell'esercizio 2018 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, **successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica**.

Premessa

L'art. 2364 Codice civile stabilisce che **l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata** una volta all'anno **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Per i soggetti "solari" questo significa che, per l'esercizio 2018, l'assemblea si dovrà tenere entro il prossimo 30.04.2019. Nello statuto, peraltro, è **possibile prevedere un termine maggiore**, comunque non superiore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 29.6.2019)¹, **in due ipotesi**:

- ➔ **società obbligata alla redazione del bilancio consolidato** "ovvero";
- ➔ **quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società** (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.).

Osserva

Lo **statuto** assume, pertanto, una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell'assemblea ordinaria, in quanto l'art. 2364, co. 2, secondo periodo, c.c. riconosce allo stesso la **possibilità di prevedere un maggior termine**, comunque **non superiore a 180 giorni**, nel caso in cui la società sia tenuta alla **redazione del bilancio consolidato**, ovvero lo richiedano **particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale**.

Situazioni che consentono di giustificare il maggior termine dei 180 giorni

Società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto.

Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all'estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio).

Società che hanno visto la loro partecipazione ad ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.

Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex articoli 2447-bis e 2447-septies del Codice civile.

Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l'adozione di nuovi principi contabili, come l'adozione degli Ias.

Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell'organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l'approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell'organo amministrativo nell'imminenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea.

¹ Posto che la data del 29.6.2019 cade di sabato (giorno non festivo), non si pongono le questioni legate all'art. 2963, co. 3 c.c. secondo cui "Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo".

Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.

Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente (specie per cantieri all'estero).

Cause di forza maggiore (ad es. furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.

Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.

Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorzio le poste rilevanti.

Le tabelle che seguono schematizzano i **termini degli adempimenti** (civilistici e fiscali) **connessi al procedimento di approvazione del bilancio**, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga:

- ➔ in caso di **termine ordinario**, in data **30.04.2019** (120 giorni dal 31.12.2018);
- ➔ in caso di **proroga del termine**, in data **29.6.2019** (180 giorni dal 31.12.2018).

Osserva

E' bene rammentare, che i **predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell'assemblea** e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, **la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell'assemblea entro il 30.04.2019** (ovvero 29.06.2019 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l'effetto che il **bilancio dell'esercizio 2018 verrà**, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, **successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica**.

Convocazione dell'assemblea dei soci nei termini

Per il bilancio dell'esercizio chiuso al **31 dicembre 2018**, ipotizzando che l'assemblea venga convocata per l'ultimo giorno utile (senza rinvio a 180 giorni), **coincidente con il 30.04.2019**, avremmo la seguente tempistica:

TERMINE ORDINARIO: 30.04.2019		
Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2018
Redazione del progetto di bilancio da parte degli am-	Almeno 30 giorni prima di	31.03.2019 (che cade di domenica)

ministratori	quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori		
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	31.03.2019 (che cade di domenica)
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)		
Deposito del bilancio , degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	14.04.2019 (che cade di domenica)
Convocazione dell' assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)	22.04.2019 (che cade lunedì "in albis" c.d. pasquetta)
Assemblea per l'approvazione del bilancio	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	30.04.2019
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio (cfr. la R.M. 22.11.2000 n. 174/E).	20.05.2019
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	30.05.2019

Convocazione dell'assemblea dei soci nei termini PROROGATI

Come sopra anticipato, gli **statuti delle società possono attribuire agli amministratori**, in determinate circostanze, la **possibilità di rinviare la convocazione dell'assemblea di bilancio oltre l'ordinario termine di 120 giorni, comunque non superiore a 180 giorni**. Ne consegue che, per il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ipotizzando che l'assemblea venga convocata per l'ultimo giorno utile (con rinvio a 180 giorni) **coincidente con la data del 29.6.2019** (180° giorno dal 31 dicembre 2018), **avremmo la seguente tempistica:**

TERMINE PROROGATO: 29.6.2019		
Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2018
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30.5.2019
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori		
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30.5.2019
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)		
Deposito del bilancio , degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	13.06.2019
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)	21.06.2019
Assemblea per l'approvazione del bilancio	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	29.06.2019
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili , registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio (cfr. la R.M. 22.11.2000 n. 174/E).	19.07.2019
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	29.07.2019

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti